



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937**

[illegible]

Definizioni:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione italiana di cui all'art. 1, comma 1 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».
DECRETO	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».
VIOLAZIONE	Comportamenti, atti od omissioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Monge & C. S.p.A.
INFORMAZIONE VIOLAZIONI	SULLE Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico rilevante ai sensi del Decreto nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
MOG 231	Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
ODV	Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
SEGNALAZIONE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni pervenuta alla Società redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria o Contabile
SEGNALANTE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo o di un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
FACILITATORE	Persona fisica operante nell'ambito del medesimo contesto lavorativo del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica quale persona cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito degli approfondimenti e le eventuali misure adottate.
RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di elementi sufficienti a supportare quanto segnalato o per altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A. e, in ogni caso, dalla contrattazione collettiva applicabile.

Premessa

La presente procedura è stata predisposta in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 23 ottobre 2019, n. 1937.

Stante la natura privatistica di Monge & C. S.p.A. trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. q) del Decreto previste per i *"soggetti del settore privato"*.

Il presente documento tiene conto altresì di quanto previsto dalle *"Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"* adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Scopo della presente procedura è disciplinare le modalità di gestione del **canale di segnalazione interna di illeciti adottato da Monge & C. S.p.A.**, ed in particolare:

- a) individuare i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione;
- b) disciplinare l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) disciplinare il procedimento di gestione della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- d) stabilire i termini procedurali;
- e) disciplinare le necessarie garanzie di riservatezza ed in generale le misure di protezione garantite al segnalante;
- f) individuare e formalizzare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

Articolo 1 – Ambito di applicazione della procedura.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità di Monge & C. S.p.A.** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo**, come definito dalla procedura medesima, laddove il segnalante **renda nota la propria identità** all'Organismo di Vigilanza secondo quanto meglio precisato nel prosieguo.

1.1.1. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione della presente procedura, in quanto compatibili, le segnalazioni relative a fatti, comportamenti, atti od omissioni appresi nel contesto lavorativo che risultino contrari ai principi, agli obiettivi e alle misure del sistema di gestione per la parità di genere adottato da **Monge & C. S.p.A.** ai sensi della **UNI/PdR 125:2022**, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di discriminazione, molestie, disparità di trattamento, ostacoli alle pari opportunità, inequità retributive, nonché criticità inerenti ai processi di selezione, assunzione, formazione, sviluppo professionale, promozione, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.

2. Le disposizioni contenute nella presente procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di Pubblico ufficiale o di Incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

3. La presente Procedura non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (salvi i casi in cui nell'ambito di tale rapporto possano essere ravvisate violazioni di normative nazionali, del Modello di organizzazione, gestione e controllo o del Codice Etico adottati da Monge & C. S.p.A. e commi 1 e 1.1.1 della presente procedura);
- b) alle **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Articolo 2 – Soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni:

1. Le segnalazioni **possono essere effettuate**:

- a) dai dipendenti, a qualsiasi titolo, di Monge & C. S.p.A.;
 - b) dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Monge & C. S.p.A.;
 - c) dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Monge & C. S.p.A.;
 - d) dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di Monge & C. S.p.A.;
 - e) dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Monge & C. S.p.A.;
 - f) dalle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Monge & C. S.p.A., anche in via di mero fatto.
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:
- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
 - b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - c) durante il periodo di prova;
 - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. La presente procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.
4. La presente procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto di Monge & C. S.p.A. e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui al comma 1, lett. b), c) e d) del presente articolo.
5. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di Monge & C. S.p.A. presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

Articolo 3 – Oggetto delle segnalazioni.

1. Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione ai sensi della presente procedura:
- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che seguono;
 - b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A., che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che seguono;
 - c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto. Tra questi:

Sicurezza e conformità dei prodotti;
Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
Sicurezza dei trasporti;
Salute pubblica;
Tutela dell'ambiente;

Protezione dei consumatori;
Appalti pubblici;
Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e);
- g) in aggiunta alle fattispecie di cui alle lettere precedenti, fatti, comportamenti, atti od omissioni appresi nel contesto lavorativo che risultino contrari ai principi, agli impegni, alle misure e agli obiettivi del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di discriminazione diretta o indiretta, molestie o molestie sessuali, disparità di trattamento, ostacoli alle pari opportunità, inequità retributive, nonché criticità o irregolarità nei processi di selezione, assunzione, formazione, sviluppo professionale, promozione, tutela della genitorialità e conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.

2. Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente procedura, a sua conoscenza.

3. La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.

Articolo 4 – Segnalazioni anonime

1. Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Monge & C. S.p.A. prende in considerazione le segnalazioni anonime esclusivamente nel caso in cui le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Articolo 5 – Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione.

1. Monge & C. S.p.A. ha attivato un proprio canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque

menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevede e disciplina il canale di segnalazione interna di cui alla presente procedura.

3. La gestione del canale di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza.

4. Il segnalante può effettuare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A. mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) **in forma scritta:**

- tramite **piattaforma crittografata**, accessibile tramite il link: <https://monge.segnalazioni.net>
- a mezzo *mail* all'indirizzo odv@monge.it; la casella è accessibile al componente l'Organismo di Vigilanza ma non ad altri esponenti della Società.

b) **in forma orale**, mediante richiesta di incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dell'Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Qualora il **Componente l'Organismo di Vigilanza** risulti **persona coinvolta**, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto. In particolare, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all'ANAC tramite il canale di segnalazione dalla stessa messo a disposizione e raggiungibile tramite il link che segue: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

3. Le segnalazioni ricevute da soggetti/organismi diversi rispetto all'Organismo di Vigilanza devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

Articolo 6 – Gestione della segnalazione.

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna (con ciò intendendosi la piattaforma crittografata, la casella *mail* dell'Organismo di Vigilanza o la ricezione di segnalazione in forma orale) l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- a) Rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- c) Dà seguito alle segnalazioni ricevute effettuando gli approfondimenti ritenuti opportuni;
- d) Fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti, comportamenti, atti od omissioni riconducibili ai temi della parità di genere, della non discriminazione, delle pari opportunità, dell'equità retributiva, della tutela della genitorialità, della conciliazione vita-lavoro o, più in generale, del sistema di gestione adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, ne cura la condivisione, per quanto di competenza, con il Comitato Etico e per la Parità di Genere, nel rispetto dei principi di riservatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati trattati.

2. Il procedimento di gestione delle segnalazioni si compone quindi dalle seguenti fasi:

- a) Ricezione, registrazione e presa in carico;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) eventuale trasmissione e/o condivisione con i soggetti competenti ai fini degli approfondimenti e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 7 – Ricezione, registrazione e presa in carico della segnalazione

A seguito della ricezione della segnalazione l'Organismo di Vigilanza provvede:

- alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione, ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica;
- nei casi di segnalazione non resa già in origine in forma anonima, alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica, il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione, se strettamente necessario ai fini della gestione della stessa, e ove non già precisato nella segnalazione,
- alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica;
- qualora la segnalazione riguardi fatti riconducibili ai temi disciplinati dal sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, alla trasmissione al Comitato Etico e per la Parità di Genere delle sole informazioni pertinenti e strettamente necessarie allo svolgimento delle valutazioni di competenza, preferibilmente in forma priva dei dati identificativi del segnalante e di ogni altro dato non indispensabile, fatti salvi i casi in cui la conoscenza di tali dati sia strettamente necessaria ai fini della gestione della segnalazione;
- all'adozione di ogni opportuna **misura di sicurezza** per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante (fatti salvi i casi in cui l'identità può o deve essere rivelata previsti dalla Legge ed indicati all'art. 13 della presente procedura) nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo adeguato ed accessibile al solo Organismo di Vigilanza;
- a rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

Articolo 8 – Valutazione preliminare della segnalazione

1. L'Organismo di Vigilanza effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente procedura;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi incluso il Comitato Etico e per la Parità di Genere nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti, comportamenti o situazioni riconducibili ai temi della parità di genere o comunque rilevanti ai sensi della UNI/PdR 125:2022.

Nei casi di segnalazioni aventi ad oggetto fatti, comportamenti o situazioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere, l'Organismo di Vigilanza, effettuata la valutazione preliminare di ammissibilità, provvede a coinvolgere il Comitato Etico e per la Parità di Genere per gli approfondimenti di competenza, nel rispetto dei principi di riservatezza, pertinenza, non eccedenza e minimizzazione dei dati personali trattati.

2. L'Organismo di Vigilanza dichiara inammissibili le segnalazioni in ipotesi di:

- a) manifesta mancanza di interesse rispetto all'integrità di Monge & C. S.p.A.;
- b) manifesta incompetenza di Monge & C. S.p.A. rispetto alle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, l'Organismo di Vigilanza formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio di Amministrazione.

5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente procedura, incluso, ove ricorrano i presupposti di cui sopra, il Comitato Etico e per la Parità di Genere.

6. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Articolo 9 – Fase istruttoria

1. Ove necessario, e sempre che la segnalazione sia ritenuta ammissibile, l'Organismo di Vigilanza avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, l'Organismo di Vigilanza può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o organi di controllo interno di Monge & C. S.p.A. di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione (in quest'ultimo caso operando tramite il proprio *budget* annuale di spesa), assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione stessa.

2. Gli Uffici e le Aree di Monge & C. S.p.A. interessate dall'attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza garantiscono la massima e tempestiva collaborazione. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti, comportamenti, atti od omissioni riconducibili ai temi della parità di genere, della non discriminazione, delle pari opportunità, dell'equità retributiva, della tutela della genitorialità, della conciliazione vita-lavoro o, più in generale, del sistema di gestione adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, l'Organismo di Vigilanza, ove necessario ai fini istruttori, può coinvolgere il Comitato Etico e per la Parità di Genere per gli approfondimenti di competenza, condividendo esclusivamente le informazioni pertinenti e strettamente necessarie, preferibilmente in forma priva dei dati identificativi del segnalante e di ogni altro dato non indispensabile.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, colloqui documentati con gli interessati, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare l'interessato ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (quali l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata.

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio di Amministrazione.

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto nel prosieguo.

7. La fase istruttoria deve concludersi entro **2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Articolo 10 – Fase di trasmissione

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza – in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – **individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima**, tra i seguenti:

- a) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- b) l'Autorità giudiziaria o contabile, l'ANAC ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza laddove ricorrano i necessari requisiti;
- c) il Comitato Etico e per la Parità di Genere, limitatamente alle segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, per gli approfondimenti e le valutazioni di competenza.

2. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio di Amministrazione per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela di Monge & C. S.p.A.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza comunica esclusivamente i contenuti della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, nonché il Comitato Etico e per la Parità di Genere per i profili di propria competenza, informano tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'adozione di eventuali provvedimenti o iniziative conseguenti.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. **b)**, l'Organismo di Vigilanza inoltra la segnalazione con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'ANAC, ove applicabili.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

7. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, l'Organismo di Vigilanza invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

Articolo 11 – Notizie sullo stato della segnalazione

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza sullo stato di avanzamento della gestione della segnalazione trasmessa mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dall'Organismo di Vigilanza medesimo. L'Organismo di Vigilanza, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 12 – Segnalazioni esterne, divulgazioni, denunce

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, Monge & C. S.p.A. fornisce, tramite la presente procedura e nello specifico tramite la documentazione di cui all'**allegato 1**, informazioni riguardo i presupposti e le modalità per effettuare eventuali segnalazioni esterne.

Articolo 13 – Riservatezza sull'identità del segnalante

1. Il contenuto delle segnalazioni può essere utilizzato soltanto per dare adeguato seguito alle stesse ovvero, nei casi in cui venga accertato che il segnalante abbia effettuato, con dolo o colpa grave, una segnalazione infondata, per procedere disciplinarmente nei confronti dello stesso.

2. **L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dall'Organismo di Vigilanza**, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101). Per le segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, le informazioni strettamente necessarie possono essere condivise, nei limiti

di competenza e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, con i soli componenti del Comitato Etico e per la Parità di Genere espressamente autorizzati e tenuti agli obblighi di riservatezza, fermo restando che i dati identificativi del segnalante sono comunicati soltanto ove ciò sia strettamente indispensabile e consentito dalla legge e dalla presente procedura.

3. Nell'ambito di un eventuale **procedimento penale avanti l'Autorità giudiziaria**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale. Limitatamente alle segnalazioni riguardanti fatti, comportamenti, atti od omissioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere adottato da Monge & C. S.p.A. ai sensi della UNI/PdR 125:2022, l'accesso alle sole informazioni pertinenti e strettamente necessarie è consentito anche ai componenti del Comitato Etico e per la Parità di Genere espressamente autorizzati, nei limiti delle rispettive competenze e con esclusione dei dati identificativi del segnalante, salvo che la loro conoscenza sia strettamente indispensabile e consentita dalla legge e dalla presente procedura.

4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. **Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.** Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo ed all'Organismo di Vigilanza. È fatto divieto assoluto all'Organismo di Vigilanza, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, di rivelare l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare.

6. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del presente articolo nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. Monge & C. S.p.A. tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Nei casi di segnalazioni rilevanti ai fini del sistema di gestione per la parità di genere, il trattamento può essere effettuato altresì, nei limiti delle informazioni strettamente necessarie e per le sole finalità connesse alla gestione della segnalazione, dai componenti del Comitato Etico e per la Parità di Genere espressamente autorizzati e vincolati alla riservatezza.

8. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101¹.

9. Ferma la previsione di cui ai commi che precedono, la **persona coinvolta può essere sentita**, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

¹ A norma del quale: *"alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52 bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Articolo 14 – Misure di protezione

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto medesimo si applicano anche:
 - a) al segnalante;
 - b) ai facilitatori;
 - c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
 - e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
3. Le tutele di cui alla presente procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Articolo 15 – Condizioni di applicabilità delle misure di protezione

1. Le misure di protezione si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
 - b. la segnalazione è stata effettuata sulla base di **quanto previsto dal Capo II del Decreto**, recante *“Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche”* e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata all'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A., a quanto previsto dalla presente procedura.
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 20 del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata ed ha subito ritorsioni.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Articolo 16 – Divieto di ritorsione

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione in relazione alla semplice circostanza di aver effettuato la segnalazione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto, si presume che gli stessi siano stati integrati a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate a titolo esemplificativo talune fattispecie che possono integrare ipotesi di ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Articolo 17 – Comunicazione all'ANAC delle ritorsioni subite.

1. Il segnalante ha facoltà di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24², anche in sede giudiziaria.
2. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del Decreto³.

² A norma del quale: "1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo".

³ A norma del quale: "1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

Articolo 18 – Limitazioni di responsabilità

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24⁴, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la **segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto** e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata all'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A., a quanto previsto dalla presente procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.
4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
6. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile.

Articolo 19 – Misure di sicurezza, conservazione e trattamento dati personali

1. Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Ente.
2. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura dell'Organismo di Vigilanza in formato digitale ovvero presso i locali di Monge & C. S.p.A. previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo di Monge & C. S.p.A., l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.
4. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 recante *“attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*.
5. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se comunicati dal segnalante, sono cancellati immediatamente.
6. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
7. I trattamenti di dati personali relativi alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Monge & C. S.p.A., per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, fornendo idonee

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

4 A norma del quale: “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali”.

informazioni al segnalante ed alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 D.Lgs. 18 maggio 2018 n.51, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

8. Monge & C. S.p.A. definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

9. Secondo quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

Articolo 20 – Attività di formazione

1. Monge & C. S.p.A., con adempimenti a cura dell'Organismo di Vigilanza:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché tramite specifica sezione del sito istituzionale.
- b) adegua i propri *standard* contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni a Monge & C. S.p.A., di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.

2. Monge & C. S.p.A. garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente nonché al personale distaccato la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenirne l'utilizzo distorto.

Articolo 21 – Adozione e modifiche

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Eventuali revisioni o modifiche della presente procedura sono proposte dall'Organismo di Vigilanza ed adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. La presente procedura è comunicata a tutti i dipendenti di Monge & C. S.p.A., nonché pubblicata nell'ambito della *intranet*.

Allegato 1 – Indicazioni per l’effettuazione di segnalazioni esterne, denunce e divulgazione pubblica

SEGNALAZIONE ESTERNA

L’accesso al canale di segnalazione esterna è consentito⁵ solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se:

- il canale interno pur essendone obbligatoria l’attivazione, non è operativo ovvero non risulta conforme rispetto alle caratteristiche richieste dal D-Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro i termini previsti dalla normativa, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna **è affidata integralmente ad ANAC** che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso dall’ANAC, questa è trasmessa a quest’ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante. Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall’art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell’ANAC, si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d’ufficio, quindi all’archiviazione per incompetenza dell’Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida ANAC⁶.

Le segnalazioni esterne sono **disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”**, reperibili sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it cui si rinvia per ogni dettaglio.

DENUNCIA

⁵ ANAC - Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

⁶ ANAC - Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare **una denuncia di condotte illecite** di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale⁷. Si rammenta altresì che l'ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella **divulgazione pubblica**.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso **mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**, compresi i *social network* che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni⁸.

La divulgazione pubblica delle violazioni **può essere effettuata esclusivamente al ricorrere di precise condizioni previste per Legge**.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro i termini stabiliti dalla normativa (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

⁷ ANAC - Linee Guida whistleblowing - "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

⁸ ANAC - Linee Guida whistleblowing - "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il segnalante.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.